

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

2008/0112(CNS)

13.01.2009

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche
(COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Cornelis Visser

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche
(COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0324),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0000/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Articolo 3 - lettera b

Testo della Commissione

b) “sfogliara”: rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta;

Emendamento

b) “sfogliara”: rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta, ***che consiste in un tubo rotondo di acciaio sostenuto da due slitte; tale struttura viene trascinata sul fondale marino;***

Or. en

Motivazione

La definizione di "sfogliara" deve essere chiara per tutti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 3 - lettera e

Testo della Commissione

e) "sacco": gli ultimi **8** metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è pari o superiore a 80 mm e gli ultimi 20 metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è inferiore a 80 mm;

Emendamento

e) "sacco": gli ultimi **6** metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è pari o superiore a 80 mm e gli ultimi 20 metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è inferiore a 80 mm;

Or. en

Motivazione

La lunghezza del sacco è talvolta notevolmente inferiore a 8 metri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Una risorsa acquatica vivente è considerata sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima specificata nell'allegato I per la specie in questione.

Emendamento

1. Una risorsa acquatica vivente è considerata sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima specificata nell'allegato I **o in un allegato fornito dalle organizzazioni di produttori** per la specie in questione.

Or. en

Motivazione

La taglia minima va applicata alle specie elencate nell'allegato I o in un allegato fornito dalle organizzazioni di produttori.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Norma della rete unica

È vietato tenere a bordo, nel corso di una bordata di pesca, una combinazione di reti appartenenti a più classi di dimensione di maglia.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Costringere i pescherecci a rientrare in porto per cambiare le reti e quindi a tornare nuovamente in mare comporta un inutile consumo di carburante. La maggior parte dei pescherecci operanti nella zona in questione è dedita alla pesca di specie diverse.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 2 - lettera a

Testo della Commissione

a) fissare una fodera di rinforzo all'esterno del sacco, ***se la pesca è praticata con attrezzi trainati aventi dimensioni di maglia inferiori a 80 mm***. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco;

Emendamento

a) fissare una fodera di rinforzo all'esterno del sacco. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco;

Or. en

Motivazione

Limitare l'utilizzo di una fodera di rinforzo esclusivamente agli attrezzi trainati aventi dimensioni di maglia inferiori a 80 mm non ha alcun fondamento scientifico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3 - lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sacchi in cui il numero di maglie della stessa dimensione intorno a qualunque circonferenza aumenti dall'estremità anteriore a quella posteriore; tale divieto non si applica alla parte del sacco in cui è inserito un dispositivo selettivo autorizzato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale misura non è giustificata. Un sacco con un'estremità di dimensioni superiori mantiene in vita le catture più a lungo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3 - lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sacchi con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm comprendenti maglie non quadrangolari e i cui lati di maglia non abbiano approssimativamente la stessa lunghezza;

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché molte reti utilizzate sui pescherecci da traino sono ancora costituite da pezze di rete a filo ritorto doppio, le maglie potrebbero deformarsi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3 - lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) attrezzi trainati con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm aventi più di 100 maglie aperte e meno di 40 maglie aperte su qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe;

soppresso

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3 - lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) sacchi con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm che non siano costituiti:

soppresso

i) da pezze di rete a filo ritorto semplice di spessore non superiore a 8 mm; oppure

ii) da pezze di rete a filo ritorto doppio, con i singoli fili di spessore non superiore a 5 mm;

Or. en

Motivazione

Tale misura non è giustificata. È la dimensione di maglia a determinare l'apertura per i pesci ed essa dipende solo indirettamente dallo spessore dei fili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), la dimensione di maglia di 80 mm è sostituita da una dimensione di 60 mm se la pesca è praticata nelle zone CIEM VIII, IX e X.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È vietato utilizzare o tenere a bordo sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a **24** metri o possa essere estesa a una lunghezza superiore a **24** metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi i relativi attacchi.

Emendamento

2. È vietato utilizzare o tenere a bordo sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a **30** metri o possa essere estesa a una lunghezza superiore a **30** metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi i relativi attacchi.

Or. en

Motivazione

Il limite di 24 metri ostacolerebbe l'introduzione di tecniche più sostenibili di pesca con sfogliare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a **600** metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a **100** maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a **400** metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a **400** maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore, **tranne quando le condizioni atmosferiche impediscono il recupero delle reti.**

Or. en

Motivazione

Per esigenze di semplificazione, nelle acque dell'UE è opportuno utilizzare un'unica dimensione di maglia per le reti da imbrocco e i tramagli. La profondità massima dovrebbe essere ridotta a 400 metri.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se **le** catture di pesci sotto taglia **superano** il 10% del **quantitativo** totale delle catture effettuate in una retata, la

Emendamento

1. Se **il peso delle** catture di pesci sotto taglia **di cui all'allegato I supera** il 10% del **peso** totale delle catture effettuate in

nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca.

una retata, la nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca.

Or. en

Motivazione

Il peso è il metodo più semplice per quantificare le catture. Le catture accessorie dovrebbero essere determinate in base alle specie elencate nell'allegato I.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se in una *cala* le percentuali minime e massime di specie bersaglio, escluse le catture sotto taglia di tali specie, che è consentito catturare con la forcilla di dimensioni di maglia autorizzata per tali specie e detenere a bordo non corrispondono alle percentuali fissate nelle modalità di applicazione adottate in conformità dell'articolo 22, la nave si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dal luogo della cala e, nel corso di tutta la cala successiva, tiene una distanza minima di 10 miglia nautiche dal luogo della cala precedente.

Emendamento

2. Se in una *media di 5 cale* le percentuali minime e massime di specie bersaglio, escluse le catture sotto taglia di tali specie, che è consentito catturare con la forcilla di dimensioni di maglia autorizzata per tali specie e detenere a bordo non corrispondono alle percentuali fissate nelle modalità di applicazione adottate in conformità dell'articolo 22, la nave si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dal luogo della cala e, nel corso di tutta la cala successiva, tiene una distanza minima di 10 miglia nautiche dal luogo della cala precedente.

Or. en

Motivazione

Le catture accessorie dovrebbero essere calcolate su una media di 5 cale diverse.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile.

Emendamento

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile, ***tranne nell'ambito della pesca ricreativa con la fiocina e della pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica.***

Or. en

Motivazione

La pesca ricreativa con la fiocina e la sperimentazione nell'ambito della pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica dovrebbero essere consentite.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 16 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri.

Emendamento

1. In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri. ***I consigli consultivi regionali competenti e la***

Commissione vengono interpellati prima di applicare tali misure.

Or. en

Motivazione

*È opportuno consultare la Commissione per prevenire distorsioni della concorrenza.
(Interpellare i consigli consultivi regionali competenti è necessario ai fini del coinvolgimento del settore.)*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 18 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro interessato può adottare opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, in conformità dell'articolo 16.

Emendamento

Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro interessato può adottare opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, in conformità dell'articolo 16. ***Il consiglio consultivo regionale competente e la Commissione vengono interpellati prima di adottare tali misure.***

Or. en

Motivazione

*È opportuno consultare la Commissione per prevenire distorsioni della concorrenza.
(Interpellare i consigli consultivi regionali competenti è necessario ai fini del coinvolgimento del settore.)*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Normativa futura

Le norme relative alla regolamentazione dei seguenti elementi delle misure tecniche sono adottate con un regolamento del Consiglio:

- a) le percentuali minima e massima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo;***
- b) le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio;***
- c) disposizioni volte a ridurre o a eliminare i rigetti e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;***
- d) misure intese a limitare le attività di pesca in periodi specifici e/o nelle zone specifiche di cui all'articolo 2 sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, ai fini della protezione degli habitat marini nelle zone considerate.***

Or. en

Motivazione

Alla luce della loro importanza, è opportuno che tali questioni siano disciplinate da un regolamento del Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la

Ulteriori misure tecniche di applicazione del presente regolamento finalizzate alla

procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Esse prevedono in particolare:

(a) le percentuali minima e massima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo;

(b) le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio;

(c) disposizioni volte a ridurre o a eliminare i rigetti e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

(d) misure intese a limitare le attività di pesca in periodi specifici e/o nelle zone specifiche di cui all'articolo 2 sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, ai fini della protezione degli habitat marini nelle zone considerate;

(e) altre misure tecniche per la protezione degli habitat marini o delle risorse della pesca.

protezione degli habitat marini o delle risorse della pesca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Or. en

MOTIVAZIONE

La presente proposta intende semplificare, con un esauriente pacchetto di misure tecniche, l'attuale quadro normativo concernente la conservazione delle risorse della pesca sostituendo i regolamenti indicati di seguito, già oggetto di almeno dieci interventi di modifica. La priorità risiede nella definizione di nuove norme più chiare e semplici.

- Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame¹.
- Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)².

All'origine della presente proposta vi sono le conclusioni del Consiglio del 21 giugno 2004, che invitavano la Commissione a presentare una nuova proposta in merito alle misure tecniche da adottare nell'Atlantico in sostituzione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, al fine di promuovere metodi di pesca più ecologici.

Obiettivo di questo pacchetto di misure tecniche è la protezione del novellame e una significativa percentuale dei provvedimenti è stata studiata per limitarne la cattura, per esempio con l'adozione di accorgimenti per una maggiore selettività degli attrezzi da pesca o con l'introduzione di divieti relativi a determinate stagioni o aree di pesca. Altre misure sono mirate alla protezione di determinate specie o ecosistemi mediante limitazioni e divieti alle attività di pesca. Anche il bisogno di ridurre i rigetti si riflette nell'adozione di adeguate misure tecniche.

L'approccio del presente regolamento differisce da quello del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio e si ispira all'adozione di un regolamento quadro incentrato su misure intese a carattere permanente. Al contempo, tale regolamento intende istituire le procedure da mettere in atto per affrontare misure di carattere estremamente tecnico o per le quali si prevede una rapida evoluzione. Il regolamento dovrebbe favorire l'applicazione di una procedura di comitatologia per l'adozione di nuove normative.

Questo sistema propone un nuovo pacchetto legislativo che non solo semplifica le complesse normative vigenti, ma introduce anche clausole specifiche per ogni zona di competenza dei consigli consultivi regionali (CCR), in considerazione delle differenze a livello locale. Tale proposta legislativa implica un approccio più attento alle differenze regionali ai fini di una maggiore efficacia. Pertanto sarà proposto un pacchetto coerente ed esaustivo, con il giusto equilibrio fra misure generalmente applicabili in tutte le zone e misure specifiche a livello locale per le varie zone di competenza dei CCR, composto di un regolamento quadro del

¹ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

² GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2001 del 16 luglio 2001.

Consiglio contenente principi e clausole di carattere generale e da regolamenti complementari della Commissione recanti norme tecniche specifiche per ogni zona di competenza dei CCR.

La proposta si applica alle attività di pesca commerciali e ricreative in tutte le acque europee a eccezione del Mediterraneo, del Baltico, del Mar Nero e delle attività di pesca degli stock ittici altamente migratori, per i quali vigono norme specifiche da applicarsi in tutte le acque. Essa unirà la maggior parte delle misure tecniche esistenti nei vari regolamenti comunitari per l'Oceano atlantico e il Mare del Nord.

L'orientamento della nuova proposta è a grandi linee simile alla legislazione del 1998 quanto alla tipologia delle misure tecniche. Le novità consistono nell'aumento delle misure concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità di utilizzo, per esempio in termini di lunghezza massima, profondità d'uso e tempi di immersione delle reti da posta.

La nuova proposta tiene conto di una nuova realtà creata dalla riforma della politica comune della pesca del 2002: i consigli consultivi regionali, un importante organismo consultivo che si pone fra la Commissione e i soggetti coinvolti.

Osservazioni del relatore

Gli emendamenti proposti dal relatore intendono innanzitutto fornire ulteriori precisazioni su una serie di aspetti poco chiari nella proposta della Commissione. Allo stesso tempo, si propongono di modificare gli articoli caratterizzati da evidenti difficoltà di carattere pratico al fine di evitare tali inconvenienti.

Le proposte della Commissione indicano soltanto le taglie minime di sbarco delle specie ittiche citate nell'Allegato I della proposta di regolamento. Con un'interpretazione letterale, si potrebbe dedurre che soltanto per le specie indicate nell'Allegato I occorra rispettare una taglia minima per la cattura. Poiché chiaramente non può essere questo l'intento della proposta, il relatore sostiene che anche per le specie non citate nell'Allegato I debbano essere rispettate delle taglie minime. Inoltre dovrebbero essere catturate specie ittiche per cui sono state stabilite taglie minime da parte di un'organizzazione dei produttori.

La semplificazione della legislazione rientra negli obiettivi delle nuove proposte della Commissione. In considerazione di ciò, il relatore ha cercato di conferire compattezza alla normativa ove si possano ancora rilevare differenze fra i provvedimenti destinati ai vari territori.

Da ultimo, nel nuovo regolamento proposto dalla Commissione vi sono anche articoli in aperta contraddizione con l'applicazione pratica. Ad oggi quasi tutte le reti da pesca consistono di fili intrecciati e annodati. Pertanto il relatore ritiene poco realistica la richiesta al settore della pesca che le reti con una dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm debbano presentare tutte maglie losangolari o tutti i lati della losanga di pari lunghezza. A seguito della trazione o per esempio con l'incagliarsi delle reti a relitti presenti sul fondale può accadere che le maglie non siano più perfettamente losangolari. Secondo il relatore è eccessivo pretendere che ogni singola maglia della rete debba rispettare una pura forma losangolare. Nella pratica ciò potrebbe determinare elevate sanzioni per un elemento di scarsa influenza sulle possibilità di fuga dei pesci troppo piccoli.

Il relatore fa presente che i principali elementi relativi alle misure tecniche dovrebbero essere approvati mediante un regolamento del Consiglio, come proposto nell'emendamento 18, affinché il Parlamento e il Consiglio risultino adeguatamente coinvolti nell'adozione della normativa.